

***DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO A
RIPOSO DEI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE NEGLI ENTI DELLA
BASSA ROMAGNA***

**(Approvato dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 39 del 14/5/2009 e modificato con
delibera di Giunta n. 118 del 25/11/2010)**

Per il personale dipendente iscritto all'INPDAP ex Cassa CPDEL ed ex Cassa CPI i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia e per l'accesso alle prestazioni previdenziali, sono quelli previsti dalla normativa vigente **in materia al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.**

PENSIONE DI VECCHIAIA

La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, come prevista dal CCNL del 06/07/1995 è, per gli uomini, al compimento di 65 anni di età; per le donne è al compimento di 61 anni di età dal 01.01.2010 e di 65 anni dal 01.01.2012 in poi. Detti limiti si uniformeranno ai successivi interventi normativi.

Il dipendente al compimento dell'età anagrafica sopra indicata può avvalersi della facoltà di chiedere il trattenimento in servizio **o essere mantenuto in servizio**, prevista dall'art. 6 della Legge 26/02/1982 n. 54, dall'art. 6 della Legge 29/12/1990 n. 407, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/12/1992 n. 503, dall'art. 16 del D. Lgs 30/12/1992 n. 503, così come modificato dall'art. 72, comma 7 della Legge 06/08/2008 n. 133, dall'art. 30, **comma 1 del D. Lgs del 11/04/2006 n. 198, così come modificato dall'art. art. 1, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo n. 5 del 25.01.2010** e dalle Sentenze della Corte Costituzionale del 18/06/1991 n. 282 e del 21/02-09/03/1992 n. 90 (fino al compimento del 70° anno di età), come da prospetto allegato.

La facoltà di chiedere il trattenimento **o essere mantenuto** in servizio, può essere esercitata dal dipendente che si trovi nelle condizioni previste dalle norme di Legge sopra indicate, nel rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza e per i periodi di tempo dalle stesse previsti.

In particolare le donne in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia possono proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per gli uomini, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D. Lgs del 11/04/2006 n. 198, senza dovere inoltrare all'Amministrazione alcuna richiesta.

Qualora si verificano le condizioni sopra indicate, l'Amministrazione provvede al trattenimento **o al mantenimento in servizio**, ad eccezione della richiesta presentata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 30/12/1992 n. 503, così come modificato dall'art.72, comma 7 della Legge 06/08/2008 n. 133, che è soggetta a valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione. **In questo caso l'Amministrazione potrà trattenere in servizio il dipendente oltre i 65 anni di età, esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente al momento della domanda, in base alle cessazioni del personale.** Inoltre l'Amministrazione, sentito il parere del Responsabile del Servizio, dovrà valutare la richiesta di trattenimento in servizio del dipendente tenendo conto di alcune condizioni oggettive quali:

- le esigenze organizzative e funzionali del servizio;
- la particolare esperienza acquisita dal dipendente nel proprio servizio o ambito di attività;
- l'efficiente andamento del servizio.

L'Amministrazione, a seguito delle valutazioni effettuate, provvede ad accogliere la domanda di trattenimento in servizio del dipendente **nell'ambito delle facoltà assunzionali sopra indicate** oppure alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'Amministrazione potrà, in relazione alle proprie esigenze, accogliere la richiesta di trattenimento in servizio anche per un periodo inferiore al biennio previsto dall'art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503, così come modificato dall'art.72, comma 7 della Legge 06/08/2008 n. 133.

In ogni caso, preso atto che la normativa vigente prevede anche per le pensioni di vecchiaia una decorrenza differita rispetto alla data di maturazione del diritto e alla data di risoluzione del rapporto di lavoro prevista in tale caso dal CCNL, l'Amministrazione, quando il dipendente non ha maturato anche i requisiti previsti per la pensione di anzianità e **qualora le facoltà assunzionali lo consentano**, deve accogliere la richiesta di trattenimento in servizio almeno fino alla data prevista per la decorrenza del trattamento pensionistico.

L'Amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per il dipendente che ne abbia presentato richiesta ai sensi delle altre disposizioni di Legge sopra richiamate.

Infine deve essere trattenuto in servizio il dipendente che al raggiungimento del limite di età non ha ancora maturato il requisito di contribuzione minimo per il diritto a pensione e abbia presentato la richiesta ai sensi delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 282/1991 e n. 90/1992 fino al compimento del 70° anno di età. In questo caso il trattenimento in servizio opererà fino al raggiungimento di tale requisito contributivo minimo e al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

PENSIONE CON 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Il compimento di 40 anni di anzianità contributiva non rappresenta un limite di servizio che determina automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente da parte dell'Amministrazione.

Tuttavia l'Amministrazione, **sino al 31.12.2011**, al compimento di 40 anni di **anzianità massima contributiva** del dipendente, può risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, per esigenze di riorganizzazione delle strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, per la rideterminazione dei fabbisogni del personale, per la razionalizzazione degli assetti organizzativi, per eventuali situazioni di esubero del personale anche in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione del servizio, sentito il Responsabile del Servizio di appartenenza.

La risoluzione del rapporto di lavoro può essere comunque decisa dall'Amministrazione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, dopo il raggiungimento da parte del dipendente dei 40 anni di **anzianità massima contributiva**, sulla base dei criteri sopra indicati ed anche per sopravvenute nuove e oggettive esigenze organizzative del Servizio, sempre nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi.

In tutti i casi nei quali l'Amministrazione intenda provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, rimane fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico al compimento di 40 anni di **anzianità massima contributiva**. Pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro, quando il dipendente non ha maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, non potrà mai avvenire prima della data di decorrenza del trattamento pensionistico.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO			
Norma di Legge	Condizioni previste per esercitare il diritto	Termini per la presentazione della domanda	Periodo di tempo del trattenimento
Art. 6 Legge 26/02/82 n. 54	Incrementare il servizio utile per il trattamento di quiescenza, ma non oltre 40 anni; non avere più di 65 anni di età; non avere richiesto o ottenuto un'altra pensione di vecchiaia INPS o pensione similare di altri Istituti assicurativi	Domanda da presentare almeno sei mesi prima del conseguimento del diritto a pensione per raggiunti limiti di età	Fino al compimento del 65° anno di età
Art. 6 Legge 29/12/90 n. 407 modificato dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs 30/12/92 n. 503	Incrementare il servizio utile per il trattamento di quiescenza anche oltre 40 anni; non avere richiesto o ottenuto un'altra pensione di vecchiaia INPS o pensione similare di altri Istituti assicurativi	Domanda da presentare almeno sei mesi prima del conseguimento del diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio	Fino al compimento del 65° anno di età
Art. 16 D.Lgs 30/12/92 n. 503 modificato dall'art. 72, comma 7 della Legge 06/08/08 n. 133	Non sono richieste condizioni particolari	Domanda da presentarsi dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dall'ordinamento	Per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo
Art. 30, comma 1 D.Lgs 11/04/06 n. 198	La norma si applica solamente alle donne	Non è richiesta alcuna domanda	Fino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
Sentenze della Corte Costituzionale n. 282/1991 e n. 90/1992	Non avere maturato i requisiti contributivi minimi previsti dalla legge per il diritto alla pensione di vecchiaia	Non esistono termini particolari	Fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età